

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
**“S.T.E.P. - Società Termale Euganea Paralimpica”**

**ARTICOLO 1 - Denominazione, Sede e durata dell'Associazione**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica, è denominata “S.T.E.P. Società Termale Euganea Paralimpica”. La sua attività e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto;

- 1) Ad avvenuta iscrizione nei registri del CONI aggiungerà alla denominazione anche la qualifica A.S.D. – associazione sportiva dilettantistica – ed utilizzerà tale qualifica in tutti i suoi atti ufficiali
- 2) L'Associazione, costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e ss del codice civile, ha sede legale in Abano Terme, in via Puccini 49/a
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata.

**ARTICOLO 2 - Oggetto e lo scopo dell'Associazione**

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nel campo della disabilità. In particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie dei propri aderenti, svolge attività prettamente sportive, rivolte a soggetti con disabilità, promuove la gestione di corsi e centri di avviamento allo sport e la formazione dei volontari e della coscienza del volontariato, l'organizzazione di manifestazioni e tornei ed ogni altra attività sportiva o legata allo sport che favorisca la pratica e lo sviluppo delle capacità motorie e relazionali fra le persone con disabilità nonché la loro integrazione nella società e nel territorio. Favorisce inoltre quelle pratiche di buona cittadinanza che permettono alla Comunità di riconoscere valori importanti quali solidarietà, sport, mutualità, volontariato.
- 2) L'Associazione ha un'organizzazione basata sul principio democratico; agisce ai sensi e agli effetti della Legge sul Volontariato n. 266/1991, delle leggi regionali di attuazione, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; segue le direttive emanate dal C.O.N.I, si rifà al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) per l'organizzazione precipua degli eventi sportivi per disabili e guarda al S.O.I. (Special Olympics Italia) come Associazione Benemerita di questo settore sportivo. Fa riferimento ai competenti Organi Federali, anche locali. Interagisce con le Istituzioni locali e sanitarie, ove necessario allo svolgimento delle sue attività o al perseguimento di progettualità comunemente concordate.
- 3) In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee e gli altri aspetti ritenuti importanti.

**ARTICOLO 3 - Efficacia dello statuto**

- 1) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa;
- 2) Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

**ARTICOLO 4 - Gli aderenti e la loro ammissione**

- 1) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
- 2) L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, si impegna a realizzarle in tutte le forme di volta in volta decise e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti attuativi. L'ammissione decisa dal Consiglio è ratificata dalla successiva Assemblea.
- 3) La qualità di socio si acquista al momento della delibera del Consiglio Direttivo, e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso da comunicarsi per iscritto.

**ARTICOLO 5 - Diritti e doveri degli aderenti**

- 1) L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di aderenti o soci:



a) Onorari

vengono nominati soci dell'Associazione per i loro meriti nei campi dello sport, della cultura, della filantropia, dell'associazionismo.

Non vengono eletti nel Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto nelle assemblee.

Possono esporre il loro parere nell'ambito di una Assemblea o proporre una mozione.

b) Ordinari

Sono divisi in due categorie

1) Sostenitori

2) Volontari

**Sostenitori:** sono coloro che, condividendo i fini dell'Associazione decidono di prestare parte del loro tempo, delle loro energie, delle loro risorse economiche per il funzionamento e la perpetuazione dell'Associazione stessa, compatibilmente con le possibilità e le inclinazioni proprie di ciascuno. Sono soggetti al pagamento di una quota Associativa.

**Volontari:** Il Socio è Volontario quando presta gratuitamente il suo tempo per lo svolgimento delle attività sportive proprie dell'Associazione. L'adesione verso questa categoria di socio comporta l'impegno verso l'Associazione per tutta la stagione in corso. Nel caso un socio Volontario sia impossibilitato a proseguire la sua attività a favore dell'Associazione deve comunicarlo al più presto al Consiglio Direttivo, che provvederà a mutare la sua posizione, qualora ne venisse richiesto, da Socio Ordinario Volontario a Socio Ordinario Sostenitore. Il socio manterrebbe in questo modo la sua posizione di votante nell'ambito dell'Assemblea, pur con diverse modalità di partecipazione alla vita dell'Associazione.

Fanno parte di questa categoria, suddivisi come sopra, i volontari e i tecnici che decidessero di associarsi, i sostenitori a vario titolo, i genitori degli atleti, qualora decidessero di diventare Soci dell'Associazione.

c) Atleti

sono coloro che, dato il loro grado di disabilità, partecipano alle attività prettamente sportive dell'Associazione e, più in generale, alla vita ed alle sorti dell'Associazione, compatibilmente con le possibilità e gli impegni di ciascuno

Tutti i soci partecipano all'assemblea, tutti i soci, eccezion fatta per i soci onorari, sono eleggibili al Consiglio Direttivo previa dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale carica per tutto il periodo della durata, salvo impedimenti gravi e documentati.

Si trovano in situazione di ineleggibilità coloro che sono contemporaneamente candidati ad elezioni amministrative o politiche, siano in attesa di giudizio da parte di un tribunale della Repubblica, abbiano subito condanne, abbiano conflitti di interesse di natura economica o politica con la carica a cui si vorrebbe candidare.

4) Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali. Per i Soci Volontari è prevista una forma di associazione senza versamento di quota, dato il loro impegno verso la realtà associativa. Alle cariche sociali possono essere eletti i soci ordinari (volontari e sostenitori) e i soci atleti.

5) Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllare l'andamento della medesima come stabilito dalla legge e dallo statuto;

6) Chi presta opera di volontariato in modo continuativo ed efficace può essere rimborsato per la parte di spesa che attiene al raggiungimento della sede di attività (sia di allenamento che di gara) e agli acquisti per lo svolgimento dell'attività della Società. Chi presta opera di insegnamento, mettendo a disposizione competenze specifiche e contestuali all'attività sportiva che la Società si prefigge potrà ottenere una indennità in denaro che copre l'intera stagione sportiva. Tale indennità non può essere considerata uno stipendio e non è sottoposta alle normative di lavoro subordinato. L'entità delle indennità e dei rimborsi è decisa dal Consiglio Direttivo

7) Gli aderenti ordinari sostenitori e atleti hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale dovrà essere versata

entro il trenta settembre (30/09) di ogni anno. Questo permetterà al socio di essere in regola con i pagamenti all'inizio delle attività sportive di ogni stagione.

#### ARTICOLO 6 - Recesso del socio

- 1) Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente. Se il recesso avviene nel corso dell'anno sociale, la quota associativa non verrà rimborsata.
- 2) E' considerato recedente il socio che non abbia versato la quota associativa entro il 30/09 di ogni anno (inizio della stagione sportiva).

#### ARTICOLO 7 - Esclusione del socio

- 1) Chiunque partecipa all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto, per voluta inosservanza dei regolamenti interni o per gravi motivi;
- 2) L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto immediato dal momento della comunicazione. Entro i trenta giorni dalla comunicazione l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'assemblea ordinaria. In tal caso l'assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
- 3) La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 8 - Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea degli aderenti;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il segretario;
  - d) il Presidente

#### ARTICOLO 9 - L'assemblea degli aderenti

- 1) L'assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l'organo sovrano dell'associazione
- 2) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; mancando la presenza di entrambi l'assemblea elegge un presidente che ne faccia le veci;
- 3) Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
- 4) L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti. Ogni aderente ha diritto ad un voto. Possono intervenire e votare in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- 5) Le votazioni in assemblea sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone, che devono avvenire a scrutinio segreto;
- 6) Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

#### ARTICOLO 10 - La convocazione dell'assemblea

- 1) L'assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, e su convocazione del Presidente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea si può riunire anche in diverse altre occasioni, anche su richiesta dei soci. Tale eventualità può essere richiesta al Consiglio per iscritto e deve recare la firma di almeno un terzo dei soci.
- 2) L'assemblea è convocata dal Presidente anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli aderenti. In caso di impossibilità o rifiuto del Presidente, la convocazione è regolare qualora sia svolta, con le formalità del comma 3 del presente articolo, dagli aderenti che l'hanno richiesta.
- 3) La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a tutti gli aderenti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea;



- 4) La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

#### ARTICOLO 11 - L'Assemblea Ordinaria

- 1) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti;
- 2) L'assemblea ordinaria:
  - a) elegge e può revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
  - b) discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
  - c) approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
  - d) discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione
  - e) decide sull'esclusione del socio disposta dal Consiglio direttivo qualora l'escluso lo richieda ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.
- 3) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

#### ARTICOLO 12 - L'Assemblea Straordinaria

- 1) L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- 2) L'assemblea straordinaria:
  - a) modifica lo statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli aderenti;
  - b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione nonché la devoluzione del suo patrimonio con il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### ARTICOLO 13 - Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato;
- 2) Il Consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti. I componenti sono eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di tre anni, e sono rieleggibili. Ogni categoria di socio ha diritto ad essere rappresentato nell'ambito del Consiglio Direttivo. E' auspicabile, pur non essendo tassativa, la partecipazione di tutte le categorie di soci al Consiglio. Il Direttivo verrebbe allora ad essere composto, compatibilmente con le disponibilità di ciascuno, da soci ordinari volontari, soci ordinari sostenitori, soci atleti.
- 3) Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio direttivo che elegge anche il Vice Presidente nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio stesso da parte dell'Assemblea
- 4) Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte l'anno, su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal Presidente;
- 5) La carica di consigliere è gratuita, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- 6) Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto anche i responsabili degli allenamenti e il segretario. Qualora non fossero già stati eletti il Consiglio procede alla nomina. La loro presenza permetterà di avere un collegamento diretto fra l'attività "politica" e l'attività sportiva dell'Associazione. Hanno diritto di voto nell'ambito del Consiglio e al loro parere dovrà essere data la giusta rilevanza.
- 7) In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione

di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

#### ARTICOLO 14 - Il Presidente

- 1) Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione;
- 2) Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- 3) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea;
- 4) Il Presidente è eletto dal direttivo tra i suoi componenti;
- 5) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione ma, in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato in tempi ragionevolmente brevi;
- 6) Il Vicepresidente eletto secondo le modalità sopra riportate sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni;
- 7) Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

#### ARTICOLO 15 - Il segretario

1. Il segretario dell'Associazione è colui che presiede allo svolgimento delle pratiche amministrative e burocratiche della Società. Stende gli avvisi, le convocazioni, gli ordini del giorno; riceve i pagamenti delle quote associative; cura la corrispondenza con gli enti e la stesura dei progetti; redige il verbale dell'Assemblea.
2. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Può essere individuato sia tra i soci sia tra gli esterni all'Associazione.
3. La carica di segretario può essere retribuita, a seconda degli accordi presi fra associazione e singoli individui e in base alle disponibilità economiche dell'Associazione stessa. In caso di rinuncia al compenso, il segretario è tenuto a comunicare per iscritto la sua decisione al Consiglio direttivo.

#### ARTICOLO 16 - Le risorse economiche dell'Associazione

- 1) Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - a) quota associativa degli aderenti;
  - b) contributi degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
  - c) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
  - d) contributi di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
  - f) beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  - g) ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, consentita da norme di legge e di regolamento.
- 2) L'importo della quota associativa è stabilito ed eventualmente modificato dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione;
- 3) I beni immobili, i mobili registrati di proprietà dell'Associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell'Associazione.

#### ARTICOLO 17 - Divieto di distribuzione degli utili

- 1) L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge;

- 2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali, per l'implementazione delle proprietà funzionali allo svolgimento delle stesse e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

#### ARTICOLO 18 - Il bilancio

- 1) L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno;
- 2) Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo;
- 3) Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione dell'associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo;
- 4) I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.
- 5) In caso di comprovate difficoltà o impedimenti alla presentazione del bilancio consuntivo allo scadere dei quattro mesi, è possibile uno slittamento a sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio consuntivo si riferisce.

#### ARTICOLO 19 - Convenzioni

- 1) L'Associazione può stipulare convenzioni e accordi procedurali con altri enti e soggetti. Le convenzioni e gli accordi sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

#### ARTICOLO 20 - Assicurazione dei volontari

- 1) Tutti gli aderenti dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

#### ARTICOLO 21 - Dipendenti e collaboratori

- 1) L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91 e successive modifiche. I rapporti tra l'Associazione e i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione, e nel rispetto di contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.

#### ARTICOLO 22 - Responsabilità dell'Associazione

- 1) L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati;
- 2) L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.


#### ARTICOLO 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di  $\frac{3}{4}$  degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione;
- 2) In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.

#### Art. 24 - Legge applicabile

- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente



Il SEGRETARIO





Registrato a Padova il 30 DIC 2008

al N° 8172 Serie 3

Esatti € Centosettantetre/16

LIQUIDATI € 173/16



€ DIREZIONE DELL'UFFICIO  
*Victoria Chiofalo*

